



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 7

**Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della regionale
(Legge Finanziaria 2002)**

(Pubblicata sul BURAS n. 12 del 22 aprile 2002)

[Testo storico e coordinato con le modifiche della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2]

INDICE

Capo VI - Disposizioni diverse	4
Art. 31. Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali	4

Capo VI Disposizioni diverse

Art. 31. Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali ^[1]

1. Il controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali è soppresso.

2. Al controllo sugli atti degli altri enti elencati dall'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, provvedono gli Assessorati regionali competenti per materia con le modalità, i termini e le procedure di cui alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni.

[3. L'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica propone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge contenente le disposizioni per la riorganizzazione dei servizi periferici dell'Assessorato (Direzione generale enti locali e finanze) che definisca, tra l'altro:

- a) le attività e le procedure dell'intervento sostitutivo della Regione sugli enti locali;
- b) le procedure per l'esercizio del controllo eventuale su richiesta dei consiglieri;
- c) la verifica della coerenza degli atti di programmazione urbanistica generale degli enti locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica.] ^[2]

[4. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 3, l'intervento sostitutivo di cui alla lettera a) ed il controllo eventuale di cui alla lettera b) sono esercitati secondo le procedure e le modalità determinate dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica con decreto da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.] ^[3]

5. La verifica di coerenza sugli atti di pianificazione urbanistica generale degli enti locali di cui alla lettera c) del comma 3, è svolta, in via transitoria e sulla base degli indirizzi politico-amministrativi emanati dalla Giunta regionale, dal direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale, previo parere del CTRU di cui all'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, da esprimere entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La determinazione del direttore generale deve essere assunta entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della delibera di adozione definitiva del piano urbanistico. Qualora il piano contrasti con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali di cui alla lettera c) del comma 3, viene rimesso dal direttore generale della pianificazione territoriale urbanistica all'ente locale per l'eliminazione dei vizi verificati.

5-bis. Ai fini della verifica di cui al comma 5, i comuni trasmettono gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale. ^[4]

5-ter. Il termine di novanta giorni di cui al comma 5 è perentorio ed il comune competente può procedere, dopo la sua decorrenza, alla pubblicazione dello strumento urbanistico. ^[5]

^[1] In merito alla "Verifica di Coerenza" si vedano gli indirizzi applicativi approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 15/14 del 14 maggio 2002.

^[2] Comma abrogato dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, articolo 32, comma 1.

^[3] Comma abrogato dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, articolo 32, comma 1.

^[4] Comma aggiunto dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4, articolo 10, comma 8.

^[5] Comma aggiunto dalla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, articolo 8, comma 9.

5-quater. Con motivata determinazione del direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale, il termine di novanta giorni di cui al comma 5 può essere sospeso, per gravi ragioni, per una sola volta e per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni.^[6]

5-quinquies. Salva l'ipotesi di cui al comma 5-ter, la pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva del piano sul BURAS, in assenza di positiva conclusione del procedimento di cui al comma 5, determina l'annullabilità del piano per violazione di legge.^[7]

6. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme del presente articolo.

^[6] Comma aggiunto dalla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, articolo 8, comma 9.

^[7] Comma aggiunto dalla legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, articolo 22, comma 1.